SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 161**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 luglio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 4 luglio 1989.

Modificazione al decreto ministeriale 11 febbraio 1981 concernente la commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 110 del predetto decreto del Presidente della Repubblica nominata con decreto ministeriale 11 febbraio 1981;

Visti i decreti ministeriali 19 dicembre 1987 e 2 febbraio 1989, concernenti modificazione al predetto decreto ministeriale 11 febbraio 1981;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

1. La sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi dei «fertilizzanti», di cui all'art. 1, punto 7, del decreto 11 febbraio 1981, citato nella premessa, è così modificata:

7. — *Fertilizzanti*

Silva prof. Sandro, ordinario di chimica del suolo dell'Università cattolica di Piacenza, presidente;

Bellomonte prof. Guido, dirigente di ricerca dell'Istituto superiore di sanità;

Carloni prof. Luciano, ordinario di chimica del suolo dell'Università degli studi di Pisa;

Gizzarelli dott.ssa Silvana, primo ricercatore dell'Istituto superiore di sanità;

Maestro dott.ssa Rita Maria, chimico dell'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Marchese dott. Ermello, dirigente superiore del Ministero della sanità;

Minguzzi dott. Attile, direttore dell'ufficio repressione frodi di Bologna;

Morandi dott. Giorgio, presidente del gruppo fertilizzanti - UNICHIM;

Nigro dott. Corrado, direttore di sezione dell'istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma;

Piccolo dott. Alessandro, sperimentatore dell'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze;

Puglisi dott. Giuseppe, chimico superiore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sequi prof. Paolo, ordinario di chimica del suolo dell'Università di Bologna;

Soriani dott.ssa Elsa, chimico capo del Ministero delle finanze.

La dott.ssa Maestro Rita Maria svolge anche funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1989

Il Ministro: MANNINO

89A3029

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 maggio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «San Giorgio - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza 16 febbraio 1989 con la quale il tribunale di Genova ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «San Giorgio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «San Giorgio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova, costituita per rogito notaio dott. Tosco Salvadori in data 28 ottobre 1971, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Iannone dott. Francesco, nato a Porto Venere il 7 luglio 1944, via Marussio, 22, Genova;

Laganà rag. Santo, nato a Reggio Calabria il 10 gennaio 1929, corso Firenze, 33/5, Genova;

Mozzi dott. Luigi, nato a Pietramelara (Caserta) il 26 maggio 1931, via E. L. Cerva, 210, Roma,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1989

Il Ministro: FORMICA

89A3038

DECRETO 21 giugno 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio omnia casa - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Pavia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Consorzio omnia casa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Pavia, in liquidazione, dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio omnia casa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Pavia, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Lupo in data 1° dicembre 1981 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la rag. Simonetta Ricotti, nata a Pavia l'11 maggio 1958, strada Nuova, 86, Pavia, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1989

Il Ministro: FORMICA

89A3037

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 8 luglio 1989.

Disposizioni relative alle operazioni di attracco e di catalogazione, nonché di stoccaggio provvisorio controllato ai fini dello smaltimento dei rifiuti industriali trasportati dalla nave Deep Sea Carrier.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali;

Accertata l'esistenza di una situazione di emergenza nascente dalla necessità di fare approdare urgentemente in un porto italiano la nave Deep Sea Carrier, proveniente dalla Nigeria, che trasporta rifiuti industriali di origine italiana che, per la loro tossicità, richiedono lo smaltimento urgente e che attualmente trovasi nella rada del porto di Augusta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1988, e relativo programma di emergenza;

Considerata altresì la impossibilità di attracco presso il porto di Manfredonia, indicato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 1988, a causa della sopravvenuta indisponibilità delle vasche interne allo stabilimento Enichem che avrebbero dovuto servire da area di transito per i rifiuti;

Preso atto degli incontri avuti con gli amministratori del comune di Taranto durante la conferenza Stato-regioni del 20 giugno 1989 e delle conclusioni alle quali questa conferenza è pervenuta;

Preso atto delle risultanze degli incontri avuti con gli amministratori della regione Toscana e gli amministratori del comune di Livorno;

Considerata la particolare idoneità del porto di Livorno alle esigenze di attracco, scarico, ricondizionamento e catalogazione per l'esistenza in loco di un'area logistico-operativa perfettamente attrezzata e prontamente disponibile;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di attracco e di catalogazione, della messa in sicurezza ai fini del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti industriali trasportati dalla nave Deep Sea Carrier sono effettuati nell'area portuale di Livorno.

Art. 2.

Le operazioni di catalogazione, pretrattamento ai fini del trasporto e dello smaltimento, nonché di stoccaggio provvisorio controllato dei rifiuti di cui all'art. 1 sono effettuate in aree idonee individuate ed attrezzate dalla regione Toscana nel proprio territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1989

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

AVVERTENZA:

Qui appresso è pubblicata l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 8 luglio 1989 concernente le disposizioni eccezionali finalizzate a tutte le operazioni della nave Deep Sea Carrier.

89A3066

ORDINANZA 8 luglio 1989.

Disposizioni eccezionali relative alle operazioni finalizzate allo scarico, al ricondizionamento ed alle analisi, da effettuarsi nell'area portuale di Livorno, ed alle operazioni finalizzate allo stoccaggio provvisorio controllato da effettuarsi nella regione Toscana dei rifiuti industriali trasportati dalla nave Deep Sea Carrier e provenienti dalla Nigeria, ed al loro successivo smaltimento definitivo. (Ordinanza n. 1764/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali;

Accertata, ai sensi dell'art. 1 della precitata legge, una situazione di emergenza nascente dalla necessità di far approdare urgentemente in un porto italiano la nave Deep Sea Carrier, proveniente dalla Nigeria e trasportante rifiuti industriali di origine italiana che, per la loro tossicità, richiedono lo smaltimento urgente;

Visto il proprio decreto in data 8 luglio 1989 con il quale vengono individuati nel porto di Livorno la destinazione della nave Deep Sea Carrier e nella regione Toscana l'ambito territoriale per lo stoccaggio provvisorio controllato e pretrattamento ai fini del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti industriali di presunta origine italiana trasportati dalla suddetta nave;

Considerata la particolare situazione nella quale devono effettuarsi, con la massima urgenza e sicurezza, le operazioni relative all'ispezione del carico a bordo della nave predetta, allo scarico dei containers/fusti e loro trasporto all area di lavoro in zona portuale all'esame del carico e relativa catalogazione, al prelievo dei campioni per le analisi chimiche e messa in sicurezza dei fusti ai fini del trasporto e successivo trasferimento agli impianti di stoccaggio provvisorio controllato nel frattempo realizzati ed allo smaltimento definitivo dei rifiuti negli impianti italiani o esteri che si renderanno disponibili;

Ritenuto che l'urgente effettuazione delle predette operazioni richiede l'esercizio di poteri straordinari e l'emanazione di conseguenti provvedimenti eccezionali;

Ritenuta pertanto la necessità, in relazione alla complessità ed alla delicatezza delle operazioni sopraindicate, di procedere alla nomina di un commissario *ad acta* per l'effettuazione di tutte le predette operazioni, e di attribuire allo stesso, per il compimento delle operazioni sopra indicate, comprese quelle relative al trasporto, la facoltà di operare anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge;

Sentiti gli amministratori della regione Toscana e gli amministratori del comune di Livorno;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per ogni utile e tempestivo intervento finalizzato all'effettuazione di tutte le operazioni di cui ai successivi articoli 2 e 4, il presidente della regione Toscana, dott. Gianfranco Bartolini è nominato commissario straordinario *ad acta*.

Art. 2.

Le operazioni nell'area portuale di Livorno, da effettuarsi successivamente all'attracco della nave Deep Sea Carrier sono le seguenti:

ispezione del carico a bordo della nave;

scarico dei container/fusti;

esame dei container/fusti ai fini del loro ricondizionamento;

classificazione dei rifiuti, resa in sicurezza dei fusti ai fini del trasporto ed in funzione dello smaltimento finale;

determinazioni analitiche;

individuazione delle modalità di trasporto e trasferimento nei siti organizzati nella regione Toscana ovvero agli impianti per lo smaltimento;

bonifica della nave e dell'area portuale interessata alle predette operazioni.

Art. 3.

Le operazioni da effettuarsi nella regione Toscana ai fini dello stoccaggio provvisorio controllato e successivo definitivo smaltimento, sono le seguenti:

individuazione, realizzazione ed organizzazione delle aree di stoccaggio provvisorio controllato, nonché determinazione della destinazione finale delle stesse;

effettuazione di tutte le operazioni necessarie ai fini dello stoccaggio provvisorio controllato dei rifiuti in attesa della loro destinazione agli impianti di smaltimento.

Art. 4.

Per tutte le attività tecnico operative che rientrano nella competenza funzionale dell'autorità portuale o comunque

del demanio marittimo, il commissario straordinario *ad acta* si avvale del comandante *pro tempore* del porto di Livorno, che viene nominato vice commissario straordinario *ad acta*.

Per la realizzazione delle aree di stoccaggio provvisorio il commissario straordinario *ad acta* si avvale dell'assessore *pro tempore* all'ambiente del comune di Livorno, che viene nominato vice commissario straordinario *ad acta*.

Art. 5.

Il commissario straordinario *ad acta* si avvarrà del supporto di una commissione consultiva composta dai sindaci dei comuni interessati o da loro rappresentanti, dai rappresentanti del Ministro per il coordinamento della protezione civile, del Ministero della sanità e di quello dell'ambiente, nonché da esperti designati dai responsabili degli enti locali interessati, dal presidente della U.S.L. n. 13 o suo rappresentante nonché dalle organizzazioni sindacali e dalle forze sociali.

Il commissario *ad acta* è tenuto a predisporre periodicamente o comunque a richiesta dei Ministri competenti, una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e a darne diffusione.

Art. 6.

Per l'effettuazione delle operazioni sopradescritte, che dovranno essere condotte rispettando i criteri di massima sicurezza ambientale nonché le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1677/FPC del 31 marzo 1989, il commissario straordinario *ad acta* si avvale di un proprio staff tecnico da lui designato, sentiti i Ministri competenti.

Il commissario *ad acta* può richiedere attraverso il Ministro dell'ambiente, valutazioni tecnico-scientifiche, da parte dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL, dell'ENEA ovvero di altri organismi scientifici.

Art. 7.

Gli aspetti per la sicurezza ambientale e sanitaria per quanto di competenza, dalle autorità portuali, dai vigili del fuoco e dall'unità sanitaria locale.

Art. 8.

Per il compimento delle operazioni richiamate in premessa, finalizzate allo smaltimento definitivo del carico della nave Deep Sea Carrier, è attribuita al commissario straordinario *ad acta* la facoltà di operare anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9.

Le esigenze finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza saranno poste a carico del Fondo per la protezione civile integrato dagli stanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1989

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

AVVERTENZA:

Il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile 8 luglio 1989 concernente: «Disposizioni relative alle operazioni di attracco e di catalogazione, nonché di stoccaggio provvisorio controllato ai fini dello smaltimento dei rifiuti industriali trasportati dalla nave Deep Sea Carrier», richiamato nelle premesse della presente ordinanza, è pubblicato in questa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4.

89A3068

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Accordo procedimentale in ordine alle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle centrali termoelettriche e delle raffinerie di olii minerali previste dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali.

I MINISTERI DELL'AMBIENTE,
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E DELLA SANITÀ

Visto gli articoli 13, 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, art. 1, comma 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, con particolare riferimento all'allegato IV;

Ritenuta la necessità di concordare al fine di un più agile coordinamento le modalità attuative delle autorizzazioni relative agli interventi di risanamento ambientale nelle centrali termoelettriche in esercizio o in costruzione, nonché per gli interventi di ripotenziamento delle centrali termoelettriche in esercizio ove tali interventi producano un miglioramento ambientale con abbattimento delle emissioni inquinanti;

Ritenuto che tali interventi non sono di norma soggetti alla valutazione di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, ma devono tuttavia essere presi in esame anche dalla commissione di cui all'art. 18, quinto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ai fini di verificare la sussistenza del «miglioramento ambientale»;

Viste le consultazioni rese dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente in data 28 febbraio 1989, prot. n. 916/AMB e prot. n. 915/AMB;

Considerato che, in attuazione dell'ordine del giorno n. 9/3434/1 Bortolani ed altri approvato alla Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 1989, le amministrazioni competenti tendono ad applicare i limiti alle emissioni relative ai nuovi grandi impianti di combustione anche agli impianti esistenti, sulla base di un programma organico compatibile con i tempi tecnici e graduato con l'esigenza di assicurare l'energia elettrica nel Paese;

Convengono

la procedura da adottare per l'emanazione del provvedimento di autorizzazione degli interventi di cui alle premesse secondo le seguenti modalità:

Art. 1.

Il progetto di risanamento ambientale di centrali termoelettriche in esercizio o in costruzione nonché gli interventi comportanti il ripotenziamento connessi ad un miglioramento ambientale deve essere presentato dall'impresa interessata:

ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità;

a cura del Ministero dell'ambiente alla regione territorialmente competente affinché provveda a compilare il rapporto sul progetto ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

a cura del Ministero dell'ambiente alla commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per verificare la sussistenza delle condizioni di esclusione del progetto dalla procedura prevista dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 2.

Entro dieci giorni dall'approvazione della presente convenzione, il Ministero dell'ambiente costituisce un gruppo di lavoro con funzioni istruttorie, presieduto dal direttore del servizio prevenzione inquinamento e risanamento ambientale e da rappresentanti di ciascun Ministero concertante (ambiente e sanità) eventualmente integrata da esperti. Il Ministero dell'industria sarà rappresentato da propri esperti preferibilmente membri di sua designazione appartenenti alla commissione prevista dall'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

Art. 3.

Il gruppo di lavoro entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto fissa la data in cui il medesimo verrà esaminato dandone comunicazione alla regione e all'impresa richiedente l'autorizzazione.

La commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 18 marzo 1988, n. 67, comunica entro tale data l'assoggettabilità del progetto alla procedura prevista dall'art. 6 della legge n. 349/86. In tal caso la procedura è sospesa in attesa di definitiva pronuncia del Ministro dell'ambiente.

Il giorno stabilito per l'esame del progetto la regione, ai sensi del quarto comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, riferisce anche oralmente, al gruppo di lavoro in ordine al progetto di risanamento.

Possono partecipare alla seduta un rappresentante dell'impresa e, su richiesta della regione, rappresentanti dei comuni interessati.

Art. 4.

Il gruppo di lavoro di cui al punto 2 può disporre, ove occorre, ulteriori accertamenti sullo stato della centrale termoelettrica, sulle modalità di realizzazione del progetto, sulla tecnologia da utilizzare e sullo stato delle emissioni precedente e successivo all'intervento di risanamento, nonché su ogni altro elemento necessario a valutare la rilevanza ambientale del progetto.

Della riunione è steso processo verbale e all'esito della stessa o delle stesse il gruppo di lavoro esprime una valutazione complessiva in ordine al progetto ed individua le eventuali prescrizioni connesse all'autorizzazione.

Il processo verbale costituisce base valutativa per i successivi atti amministrativi necessari ad avviare gli interventi.

Art. 5.

Sulla base delle conclusioni del gruppo di lavoro, il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della sanità trasmette la proposta di cui all'art. 17, comma quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta stessa, avvalendosi della procedura prevista dall'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

Per le opere necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, in considerazione anche dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1985, attesa la preminenza dell'interesse generale alla costruzione dell'opera e la presenza di procedure derogatorie, non è previsto il rilascio della concessione edilizia comunale.

Art. 6.

L'impresa deve comunicare alla regione ed ai Ministri competenti la data di entrata in funzione a regime della centrale risanata.

La regione entro centoventi giorni dalla data di cui sopra comunica ai Ministeri competenti la quantità e qualità delle nuove emissioni.

Il gruppo di lavoro di cui al punto 2 ne verifica la congruità con le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, e individua, se del caso, con le modalità del presente atto, gli interventi aggiuntivi necessari per riportare le emissioni nei limiti previsti dal progetto entro un termine prefissato e formula le valutazioni conclusive, che sono trasmesse dal Ministero dell'ambiente al Ministero dell'industria.

Art. 7.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su parere favorevole del Ministero dell'ambiente e del Ministero della sanità rilascia l'autorizzazione definitiva sulla base delle risultanze e delle valutazioni conclusive di cui all'articolo precedente.

Roma, addì 24 giugno 1989

F.to: SILANO - *Ministero dell'ambiente*

BIANCHI - *Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

TOTI - *Ministero della sanità*

Si approva

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

89A3032

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Cambiamento della forma giuridica della società «Fi.R. Soc. r.l. - Istituto fiduciario e di revisione», in Brescia

Con decreto interministeriale 19 giugno 1989 il decreto interministeriale del 20 giugno 1984, con il quale la società «Fi.R. Soc. r.l. - Istituto fiduciario e di revisione», con sede in Brescia, è stata confermata nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e di revisione contabile di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla forma giuridica della società, variata in «Fi.R. S.p.a. - Istituto fiduciario e di revisione».

89A3033

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riguardante: «Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione» di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1989. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 2 giugno 1989).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pagina 20, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al quarto rigo del punto 27) riportante il periodo di sottoposizione al provvedimento per i lavoratori licenziati dalla azienda S.p.a. In.Gr.Ed., con sede in Aprilia (Latina), dove è scritto: «periodo: dal 4 gennaio 1989 al 2 *febbraio* 1989;», si legga: «periodo: dal 4 gennaio 1989 al 2 *luglio* 1989;».

89A3048

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1989 concernente: «Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1984 (settennali), 1° luglio 1984 (settennali), 15 luglio 1985 (quinquennali), 17 gennaio 1986 (quinquennali), 20 luglio 1987 (quinquennali), 1° gennaio 1988 (quinquennali), 1° luglio 1988 (quinquennali) e 1° gennaio 1989 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1989 e scadenza nel mese di gennaio 1990. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1989).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 16 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al 25° rigo della seconda colonna, dove è scritto «L. *108.000.000.000* per i CCT quinquennali 1° luglio 1988», si legga: «L. *108.900.000.000* per i CCT quinquennali 1° luglio 1988».

89A3047

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100891610)

L. 1.000